



COMUNE DI GIGNESE

(Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)

REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI
SOGGIORNO

INDICE

Articolo 1 – Principi generali

Articolo 2 – Istituzione e presupposto impositivo

Articolo 3 - Finalità dell'imposta

Articolo 4 – Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

Articolo 5 – Misura dell'imposta

Articolo 6 - Esenzioni

Articolo 7 – Versamento dell'imposta

Articolo 8 – Obblighi tributari

Articolo 9 – Obblighi e responsabilità dei gestori di portali telematici e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare

Articolo 10 - Accertamenti

Articolo 11 – Sanzioni

Articolo 12 – Riscossione coattiva

Articolo 13 – Rimborsi

Articolo 14 – Contenzioso

Articolo 15 – Disposizioni finali

Articolo 16 – Entrata in vigore

Articolo 1

Principi generali

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e disciplinata dal presente regolamento nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997.
2. Oltre a dettagliare quanto già previsto dalla legge in materia di fattispecie imponibili, soggetti passivi e imposta massima applicabile, il regolamento stabilisce i criteri di gradualità dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e degli intermediari immobiliari, le modalità di controllo effettuate dal Comune, l'applicazione e la misura delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
3. Il gettito derivante dall'imposta di soggiorno è destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo, manutenzione, promozione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Articolo 2

Istituzione e presupposto impositivo

1. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1 gennaio 2024.
2. L'imposta è corrisposta per persona per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Gignese. Rientrano nel presupposto impositivo i pernottamenti effettuati a qualsiasi titolo negli immobili oggetto di locazioni brevi, così come definiti nelle norme richiamate.
3. Si intendono per strutture ricettive, a titolo esemplificativo e non esaustivo le strutture alberghiere, agriturismi, affittacamere, locazioni turistiche professionali e non professionali, bed & breakfast, case e appartamenti per le vacanze, residenze d'epoca, campeggi, villaggi vacanze etc., nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, nonché ogni tipologia di struttura assimilabile alle precedenti ubicati nel comune di Gignese.
4. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. 23/2011.

Articolo 3

Finalità dell'imposta

1. L'imposta riscossa è destinata al finanziamento degli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Gignese, per il turismo riguardanti:
 - a) progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale di cui agli articoli 24 e seguenti del codice del turismo approvato con decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
 - b) ristrutturazione ed adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, anche con riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile;

- c) interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali, paesaggistici e ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per l'attrazione turistica, ai fini di garantire una migliore ed adeguata fruizione e comunque investimenti per migliorare l'immagine e la qualità dell'accoglienza turistica del Comune di Gignese, quali, ad esempio, progetti di mobilità turistica interna, l'arredo urbano e le luminarie;
- d) incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie ed anziani presso le strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale, durante i periodi di bassa stagione;
- e) finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici in particolare:
 - spese per l'organizzazione di manifestazioni volte alla riscoperta, valorizzazione e promozione del territorio, quali musica, gastronomia, agricoltura, artigianato, tempo libero, gioco, sport;
 - spese per l'organizzazione di manifestazioni, convegni, e mostre volte alla riscoperta e valorizzazione del proprio patrimonio storico, artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico presente sul territorio comunale;
 - spese per la partecipazione, mediante patrocinio (non gratuito) alle manifestazioni sopra richiamate ed organizzate da altri enti pubblici o associazioni di volontariato Enti del Terzo Settore.

Articolo 4

Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti che pernottano nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2, ivi inclusi i pernottamenti effettuati a qualsiasi titolo negli immobili oggetto di locazioni brevi, e non risultano iscritti nell'anagrafe del Comune di Gignese.

2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono:

a. il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta;

b. il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, comma 5- ter del D.L. n. 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, comma 5- bis del D.L. n. 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017.

3. I soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, assumono la funzione di agente contabile.

Articolo 5

Misura dell'imposta

- 1. La misura dell'imposta è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.
- 2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, tiene conto delle caratteristiche dei servizi offerti dalle medesime.
- 3. Le "locazioni brevi" sono assimilate alle strutture ricettive extralberghiere.

Articolo 6

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- a) i minori fino al compimento del sesto anno di età;
- b) soggetti con invalidità superiore all'80%;
- c) residenti nel Comune di Gignese;

- d) un soggetto per ogni gruppo pari o superiori a 20 persone (autista od accompagnatore). La gratuità deve essere dimostrata con apposita documentazione (esempio fattura rilasciata alla persona a costo zero).
- e) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per la durata del ricovero fino al giorno successivo alla data delle dimissioni, in ragione di un accompagnatore per paziente maggiorenne e due accompagnatori per paziente minorenni;
- f) i volontari coordinati dalla Protezione Civile che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
- g) il personale appartenente alla Polizia di Stato e locale, alle altre forze armate, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco che, per esigenze di servizio, soggiornano nel Comune e limitatamente al servizio medesimo;
- h) i pernottamenti oltre il 16° giorno;

L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettera e) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

L'esenzione di cui ai punti b), f) e g) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva, della documentazione rilasciata dagli enti preposti o di appartenenza, o da autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

2. L'imposta non si applica dal 16° giorno per soggiorni superiori ai 15 giorni consecutivi senza interruzioni nelle strutture extralberghiere.

Articolo 7

Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono al gestore della struttura l'importo complessivo dovuto a titolo d'imposta di soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, per il successivo versamento al Comune di Gignese. E' consentito il rilascio di quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari.
3. Il gestore della struttura ricettiva dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate.
4. Il gestore della struttura ricettiva effettua trimestralmente la dichiarazione mediante il portale messo a disposizione dall'amministrazione ed il relativo versamento al Comune di Gignese delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno. Tale versamento deve essere effettuato entro il 16 del mese successivo con le seguenti modalità:
 - a. mediante bollettino postale o bonifico bancario, avendo cura di inserire come causale la seguente dicitura:
"IMPOSTA DI SOGGIORNO - nominativo della struttura - trimestre per cui si effettua il versamento;
 - b. tramite procedure telematiche, F24, PagoPA etc.;
5. Le somme da versare inferiori a € 12,00 potranno essere sommate al versamento successivo dandone debita informazione nella comunicazione di cui al successivo articolo. In ogni caso è previsto un versamento al termine dell'anno, anche se inferiore ad € 12,00.

Articolo 8

Obblighi tributari

1. I soggetti indicati nell'articolo 4, comma 2, sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. I soggetti indicati nell'articolo 4, comma 2, hanno l'obbligo di presentare trimestralmente una comunicazione al Comune riportante:
 - il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese di riferimento,
 - il periodo di permanenza;
 - il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 6,
 - l'imposta dovuta,
 - gli estremi del versamento di cui al precedente art. 7,
 - eventuali informazioni utili ai fini del computo della stessa,
 - eventuali importi non versati da cumularsi al mese successivo.
3. La comunicazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune, e trasmessa al medesimo in via telematica, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento.
4. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura;
5. I soggetti gestori della struttura ricettiva sono tenuti alla conservazione dei documenti relativi al versamento dell'imposta per almeno cinque anni;

Articolo 9

Obblighi e responsabilità dei gestori di portali telematici e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare

1. I gestori di portali telematici ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare sono responsabili del pagamento dell'imposta, pertanto sono soggetti agli obblighi previsti all'art. 7 del presente regolamento.
2. Le modalità operative per l'attuazione dei suddetti obblighi e per consentire le attività di controllo, potranno essere definite con atto convenzionale, anche in deroga al presente regolamento.
3. I soggetti che incassano il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5-ter del D.L. 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5-bis del D.L. 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017, sono responsabili della riscossione e degli obblighi tributari, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi dell'imposta.

Articolo 10

Accertamenti

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162 della Legge 27.12.2006, n. 296.
2. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle comunicazioni di cui all'art. 8.
3. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione fiscale. Il Comune, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici, di notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive con esenzione di spese e diritti, può:

- invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
4. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i riversamenti effettuati al Comune.

Articolo 11 **Sanzioni**

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, 472, 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del tributo, si applica la sanzioni amministrativa pari al 30% (trenta per cento) dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzioni di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D. Lgs. 472/1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all'art. 8, comma 2, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzioni amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni delle Legge 689/81.
4. Per la violazione all'obbligo di informazione, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni delle Legge 689/81.
5. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi ai sensi art. 1 comma 165 della Legge 27.12.2006, n. 296.

Articolo 12 **Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di tributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.

Articolo 13 **Rimborsi**

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella comunicazione.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi ai sensi art. 1, comma 165, della Legge 27.12.2006, n. 296.
4. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a 12 euro.

Articolo 14
Contenzioso

1. Le controversie concernenti il tributo di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi D. Lgs. 546/1992.

Articolo 15
Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni vigenti e a quelle che saranno emesse in ordine all'imposta in questione ed ai tributi in generale.

Articolo 16
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione da parte del MEF, secondo quanto stabilito dal comma 15 quater dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia ed il Regolamento medesimo si adegua ex lege alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia tributaria.

* * * * *